AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, AL RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE E ALLA RIATTIVAZIONE, NONCHE' LE OPERE CONNESSE E LE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI STESSI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs.190/2024, D.Lgs. 387/03, Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 settembre 2010, L.241/90 e ss.mm.ii., D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., D.Lgs 115/09, Legge 10/91, Legge 394/91, D.Lgs 42/04, Decreto 19/02/07, Legge 99/09, D.Lgs 28 del 3 marzo 2011, Decreto Ministero Sviluppo Economico 6 luglio 2012, Decreto Ministero Sviluppo Economico 5 dicembre 2013, Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 20 ottobre 2022, L.R. 6/2008, L.R. 26/07, , L.R. 24/98, L.R. 16/11, D.G.R.L. n. 556/07 e n. 1025/07 DGR 520/10, D.Lgs.n.199/2021, D.L. n.13/2023 (Legge n. 41/2023, D.L. n.63/2024 (Legge n.101/2024), LR 15/2025.

Il 12 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 190/2024 in materia di "**Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili**" (il c.d. Testo Unico FER).

Il decreto legislativo è entrato in vigore il 30 dicembre 2024

In base al Testo Unico FER, la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o gli **interventi** di **modifica**, **potenziamento**, **rifacimento** totale o parziale, sono soggetti a **tre tipi di regimi amministrativi**, a seconda che l'intervento sia elencato in uno dei tre allegati:

A) per gli interventi in edilizia libera;
B) per gli interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
C) per gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica.

In materia di coordinamento con la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006), **si dispone che gli interventi di cui agli allegati A) e B) non sono soggetti né a VIA, né alla verifica di assoggettabilità a VIA**.

Sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico (**Autorizzazione Unica**) di cui all'art.9 del D.Lgs.190/2024, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli interventi elencati all'Allegato C del decreto. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui all'art.9.

L'Autorizzazione Unica, nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, viene rilasciata dalla Città metropolitana di Roma Capitale – Hub II Dip. III - Servizio n. 2 "Tutela Risorse idriche, Aria ed Energia" con sede in Viale Giorgio Ribotta 41 - 00144 Roma - PEO acqua.aria@cittametropolitanaroma.it a seguito di una Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutti gli enti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico- artistico, nonché di quelli interessati da attraversamenti, interferenze, ecc.
In attesa della piattaforma SUER, la domanda con la documentazione allegata deve essere inoltrata per posta elettronica certificata - pec al seguente indirizzo: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

La documentazione progettuale, in formato pdf, deve essere firmata digitalmente, con estensione p7m, dal rappresentante legale della società e/o dal tecnico incaricato, a corredo delle firme digitali apposte devono essere allegate copie dei documenti di identità dei sottoscrittori/soggetti firmatari.

La procedura dell'Autorizzazione Unica si svolge secondo le disposizioni di cui all'art.9 del D.Lgs.190/2024; **nella Scheda *Diagramma AU* si riporta il Diagramma di Flusso relativo al procedimento autorizzatorio unico con le modalità di esecuzione e i tempi di svolgimento delle diverse fasi del procedimento.**

Alla domanda di autorizzazione, che deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 e con validazione di una marca da bollo da euro 16,00, deve essere allegata, la documentazione progettuale (ELABORATI e DOCUMENTI) come da allegato 2 (tutti gli elaborati dovranno essere presentati in formato PDF ed inoltre i suddetti file dovranno essere firmati digitalmente con estensione.p7m dal rappresentante legale della società e/o dal tecnico incaricato. Le relazioni dovranno essere riportate anche in formato Word; gli elaborati dovranno essere presentati in due cartelle distinte, l'una contenente solo i file pdf, l'altra contenente solo i file in p7m): il ricevimento da parte dell'Ufficio della domanda di autorizzazione determina l'avvio del procedimento
Per i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale (VIA) per i quali non è stata presentata istanza di VIA-PAUR ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs.152/06 alla Regione, alla domanda di autorizzazione unica deve essere allegatala anche documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa di settore per la valutazione ambientale oltre che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del D.Lga.152/06.

Nella domanda di autorizzazione unica deve essere specificata l'eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere anche ai fini dell'espropriazione o asservimento dei beni occorrenti, tramite il procedimento previsto dal D.P.R. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una copia della comunicazione effettuata alle Soprintendenze del Ministero della Cultura MIC (Soprintendenze Paesaggistica ed Archeologica competenti per territorio) in quanto nel caso in cui l'impianto **NON** ricada in zona sottoposta a tutela a sensi del D.Lgs 42/04 il proponente effettua una comunicazione alle Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.[1]

[1] **Al fine di agevolare le attività di verifica, la comunicazione dovrà essere corredata come da nota prot. 3101 del 16/02/2011 della Direzione Regionale del MiBAC, della seguente documentazione minima:**

- **planimetria catastale, con allegato elenco dei dati catastali identificativi;**
- **planimetria dell'intero intervento sovrapposta alla tavola E3 del P.T.P. D'ambito;**
- **planimetria dell'intero intervento sovrapposta alle tavole A-B-C-D del P.T.P.R.;**
- **certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal competente Comune ed in corso di validità, per tutte le particelle catastali interessate dall'intervento e dalle opere accessorie;**
- **analisi del territorio da redigere ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 6/2005 da un perito demaniale istritto all'albo regionale di cui alla L.R. 81986 e riguardante gli usi civici e i diritti collettivi eventualmente gravanti sui terreni interessati dalla realizzazione dell'intero intervento -**

Il Responsabile del procedimento, una volta acquisita la documentazione completa, convoca, ai sensi della L. 241/90 art.14 bis una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione FER e delle opere connesse ivi incluse le opere elettriche di collegamento alla rete elettrica nazionale. A tal fine l'istante deve allegare alla domanda un apposito elenco in cui sono riportati gli **atti necessari da acquisire alla realizzazione e all'esercizio del progetto**, con indicazione dei rispettivi soggetti preposti al rilascio degli stessi e della normativa di riferimento.

La Conferenza dei Servizi si svolge con le modalità e nei tempi previsti dalla relativa normativa.

L'istanza, la documentazione progettuale, integrazioni, osservazioni, pareri rilasciati nel procedimento saranno pubblicati nel box dedicato da questa Amministrazione al progetto, sul sito web della Città metropolitana di Roma Capitale Area Tematica Ambiente – Tutela arie ed energia - Conferenze dei Servizi in corso – Energia.

La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente; b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi; c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento.

Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione

Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento degli oneri istruttori previsti dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 30/01/2026 della Città di Roma Capitale e di seguito richiamati:

Impianti con potenza superiore a 1 MW	€ 1.500,00
Rinnovi e modifiche non sostanziali	€ 600,00
Modifiche sostanziali	Importi pari a nuova istanza
Voltura	€ 100,00
Tutti gli oneri derivanti dalle procedure espropriative sono a carico del richiedente	

Il pagamento delle spese d'istruttoria, indicando denominazione e sede legale del soggetto passivo, deve essere effettuato:
- mediante pagamento elettronico "SISTEMA PAGO PA" – portale dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale" secondo le disposizioni presenti sul sito web della Città metropolitana di Roma Capitale nella sezione **Servizi on-line**

Servizi on line -> portale dei pagamenti -> Ambiente